

ALLEGATO "C" ALL'ATTO REPERTORIO N.4.647
RACCOLTA N. 2.530

STATUTO DELLA "FONDAZIONE CATANIA CONNELL"

DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1 - Per volontà testamentaria del signor Catania Giovanni, nato a Catania il dì 8 settembre 1955 e deceduto a Torino il 2 marzo 2018, è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE CATANIA CONNELL", nel corso del presente atto sarà chiamata brevemente "Fondazione"..

Una volta che la Fondazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di prossima istituzione, previsto e regolato negli articoli 45 e seguenti del D. L.vo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, la sua denominazione sarà automaticamente integrata con l'acronimo "ETS", divenendo così: "FONDAZIONE CATANIA CONNELL - ETS". Prima dell'iscrizione nel Registro saranno preclusi alla Fondazione l'inserimento nella propria denominazione dell'acronimo ETS e la spendita di questo nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

La Fondazione ha sede legale in Livorno, Corso Mazzini n. 177. Dispone di una sede amministrativa in Catania, via Santa Maria di Betlem n. 18.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, le sedi amministrative potranno essere istituite e trasferite.

SCOPI E ATTIVITA'

ARTICOLO 2 - La Fondazione, ispirandosi ai principi e ai valori fondamentali della solidarietà sociale, agisce in osservanza e in attuazione del principio di sussidiarietà espresso dall'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana.

La Fondazione, in attuazione della volontà espressa dal suo Fondatore signor Catania Giovanni, non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di tutelare, assistere e farsi cura dei minori disagiati, abbandonati e in stato di bisogno. Essa si prefigge di assicurare ai minori di ambo i sessi, in situazione di disagio psicologico, morale ed economico, interventi ed iniziative atti a garantire pari opportunità e diritti sociali, nonché a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale o familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche.

Per il perseguimento del proprio scopo, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale in favore dei minori in condizioni di disagio, per come sopra individuati, le proprie attività nei seguenti ambiti di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché



attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del citato D.Lgs 117/2017, compreso quello di assistenza legale a mezzo di professionisti a ciò abilitati;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

La Fondazione inoltre, ai fini di continuità assistenziale e nell'ambito di programmi specifici che perseguano i medesimi scopi di cui al comma precedente, può assicurare interventi ed iniziative anche a favore di adulti in condizioni di bisogno e di disagio gravi, sia individuali che familiari.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie, la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti simili a carattere nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati.

Inoltre, nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere ogni attività connessa consentita dalla legge. Potrà altresì svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 2 del presente Statuto a condizione che esse siano rispetto a queste ultime secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del detto D.Lgs. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione potrà esercitare la propria attività nell'intero territorio nazionale ed all'estero.

PATRIMONIO

ARTICOLO 3 - Essendo la Fondazione erede testamentario del sig. Catania Giovanni, il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dall'intero patrimonio relitto dal fondatore signor Catania Giovanni, la cui consistenza è quella risultante dall'inventario redatto dall'esecutore testamentario a termini di legge, come indicato nell'articolo 6 dell'atto costitutivo, ed ivi allegato.

Il patrimonio sarà inoltre costituito in via puramente indicativa altresì:

- dagli altri beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che l'organo

amministrativo della Fondazione delibererà di destinare a incrementare il patrimonio, al netto delle somme erogate per le borse di studio e delle spese di gestione.

Il patrimonio della Fondazione, amministrato dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere modificato mediante alienazione di talune attività e acquisto di altre, permuta e simili, secondo criteri di conservazione di esso in termini di valore reale.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel medesimo previste.

ENTRATE

ARTICOLO 4 - La Fondazione, per il conseguimento del proprio scopo disporrà delle seguenti entrate:

- a) i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) le oblazioni o contributi di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge,

Le rendite verranno erogate secondo i criteri e le modalità previste dagli articoli 2 e 7 del presente statuto.

SOSTENITORI

ARTICOLO 5 - Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire la qualifica di "Sostenitore" a coloro - persone o Enti anche di fatto - che abbiano comunque acquisito benemeritenze nei confronti della Fondazione, o la cui collaborazione possa essere ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l'attività della Fondazione e la sua immagine.

ORGANI

ARTICOLO 6 - Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 comma 8 del D. L.vo 3 luglio 2017, n. 117, e dei richiamati commi 3, 6 e 7 di detto articolo, la Fondazione è gestita da un consiglio di amministrazione composto di tre consiglieri. Si applica l'art. 2382 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato a tempo indeterminato. Quando uno dei suoi componenti non potrà o non vorrà continuare nella carica, la nomina del nuovo consigliere verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Livorno.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente; questi dura in carica tre anni e può essere confermato. Il primo Consiglio di Amministrazione ed il primo Presidente sono nominati nell'atto costitutivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione fissare annualmente i



programmi di attività della Fondazione e provvedere, con i più ampi poteri, all'amministrazione ordinaria e straordinaria per il migliore raggiungimento degli scopi della Fondazione, osservare le norme di legge.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- adotta ogni provvedimento atto a garantire la gestione dell'attività istituzionale;
- provvede a deliberare le modificazioni dello Statuto da sottoporre all'approvazione della competente Autorità, il tutto nel rispetto della vigente normativa in materia; si richiama l'art. 22 Codice Terzo Settore;
- provvede all'emanazione di regolamenti interni;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico e l'Organo di Controllo;
- conferisce al Presidente tutti i poteri e le facoltà che ritiene necessari ed opportuni, oltre a quelli che sono già al medesimo conferiti dal presente Statuto;
- delibera le iniziative necessarie per la realizzazione degli scopi della Fondazione;
- stabilisce i programmi di attività;
- delibera in ordine alla accettazione di lasciti e donazioni.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei consiglieri mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'Organo di Controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Tuttavia, anche in mancanza di dette formalità, il consiglio potrà validamente deliberare qualora siano presenti tutti i consiglieri e l'Organo di Controllo in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche con interventi dislocati in luoghi diversi, tra loro collegati a cura della Fondazione con apparecchiature che permettano contestualmente sia il collegamento audio sia il collegamento video, oppure solo il collegamento audio, ove ciò sia stato precisato nell'avviso di convocazione. L'adunanza in videoconferenza oppure in audio/teleconferenza potrà ritenersi valida a condizione che, durante lo svolgimento della stessa, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e in particolare che:

- tutti i partecipanti possano essere correttamente identificati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal soggetto verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti;
- sia consentito al Presidente di accertare la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti;

- sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- il soggetto verbalizzante sia posto in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e di tutto quanto sopra sia pertanto dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi i suddetti presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che provvede alla nomina di un segretario verbalizzante. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/videocollegati, l'adunanza non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/videocollegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazione, la videoregistrazione della audio/videoconferenza potrà essere utilizzata, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, quale prova della presenza dei partecipanti e dell'andamento della riunione e delle deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei propri membri ed in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Le proposte modifiche statutarie sono deliberate dalla totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno trascritti in apposito libro.

Le cariche di Presidente e consigliere sono gratuite salvo il rimborso, anche forfettario, delle spese.

ARTICOLO 8 - PRESIDENTE - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione con facoltà di conferire procura speciale per singole operazioni a persona designata dal Consiglio di Amministrazione.; presiede il Consiglio di Amministrazione; adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione. il quale dovrà ratificare i provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Presidente.

ARTICOLO 9 - ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del D. L.vo 3 luglio 2017, n. 117, il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato all' Organo di Controllo, nominato con i criteri di cui al citato art.30

L' Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione; dura in carica cinque esercizi sociali ed è rieleggibile.

L' Organo di Controllo esercita i compiti individuati nell'articolo 30, commi 5, 6, 7 e 8 del D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117, all'uopo disponendo dei correlati poteri previsti dalla medesima normativa.

L' Organo di Controllo partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

ARTICOLO 10 - COMITATO SCIENTIFICO



La Fondazione si avvale, per l'orientamento delle proprie politiche e la mirata attuazione della propria missione istituzionale, del contributo di consulenza e di elaborazione culturale di un Comitato Scientifico, composto dal Presidente e da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, i quali dovranno essere individuati tra le persone che per esperienza, chiara fama nel settore, competenza e conoscenza dei contenuti attinenti le attività e le iniziative della Fondazione, possono contribuire a qualificare in termini di distinzione e rilevanza le opzioni strategiche della Fondazione stessa.

L'attività di membro del comitato scientifico è svolta a titolo gratuito.

ESERCIZI FINANZIARI

ARTICOLO 11 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio inizia il giorno 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

Il bilancio di esercizio viene predisposto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro la fine di ogni anno.

Si applica l'articolo 13, commi 2, 3, 6 e 7, del D. L.vo 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 12 - BILANCIO SOCIALE

Al superamento della soglia prevista dall'articolo 14 comma 1 del D. L.vo 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto in conformità ai criteri previsti nella medesima richiamata disposizione normativa.

Al superamento della soglia prevista dall'articolo 14 comma 2 del D. L.vo 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della Fondazione.

ARTICOLO 13 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture contabili prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D. L.vo 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione ha l'obbligo di istituire il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo. Essi saranno rispettivamente tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

DESTINAZIONE DEI RISULTATI

ARTICOLO 14 - In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ed impiegati, in ogni caso, per consentire il regolare andamento della Fondazione e garantire

l'integrità del suo patrimonio e della sua azione nel tempo.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere stanziare somme destinate a realizzare progetti in collaborazione con gli enti aventi finalità analoghe ed ispirati ai medesimi principi.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

DURATA E SCIoglimento

ARTICOLO 15 - La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Verificandosi una causa di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a nominare un Liquidatore, cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

RINVIO ALLE LEGGI

ARTICOLO 16 - Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile, del Codice del Terzo Settore, e delle leggi vigenti in materia.

Firmato: INGARAO Massimo Corrado - Nesci Alessandra - Coco Marcello - Salvatore Sapienza notaio

